

di Attilio Balestreri, B&P Avvocati

DEPOSITO TEMPORANEO: ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL PRODUTTORE PER I REQUISITI

Corte di Cassazione, sez. III penale, 20 ottobre 2017 (ud. 28 giugno 2017), n. 48334

Rifiuto - Deposito temporaneo - Requisiti - Onere della prova - Produttore del rifiuto

L'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni per la sussistenza e la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore del rifiuto. La disciplina sul deposito temporaneo, non prevedendo autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, ha, infatti, carattere eccezionale e derogatorio e la prova delle condizioni per la deroga deve essere fornita dal soggetto che di quest'ultima fruisce, vale a dire il produttore.

NOTA La vertenza processuale trae origine dalla contestazione, in capo al titolare di un'impresa individuale, del reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata) in relazione al deposito di rifiuti da demolizione e costruzione in luogo diverso da quello di produzione in assenza del relativo titolo abilitativo. Con ricorso per Cassazione, il titolare dell'impresa ha impetrato la propria difesa sull'erronea valutazione circa la sussistenza di un deposito incontrollato, che avrebbe invece dovuto qualificarsi come deposito temporaneo e che pertanto, ai sensi di legge, non avrebbe richiesto preventiva autorizzazione. I fatti risalgono al 2014, vale a dire nel vigore della precedente versione dell'art. 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006 (modificato, da ultimo, dalla legge n. 125/2015); a ogni modo, la modifica normativa intervenuta nel caso di specie non avrebbe assunto sostanziale rilevanza. Nel decidere sul ricorso presentato dall'impresa, la Corte ripercorre, in primo luogo, i requisiti

che l'art. 183, comma 1, lettera bb) disponeva alla data dei fatti affinché si potesse qualificare il deposito di rifiuti effettuato dal produttore nel luogo di produzione come «*deposito temporaneo*», con ciò sottraendolo dagli ordinari regimi autorizzativi per la gestione di rifiuti; vengono in particolare richiamati il termine per l'avvio a recupero o smaltimento (trimestrale, indipendentemente dalle quantità, o annuale nel rispetto di specifici limiti quantitativi), la necessaria collocazione per categorie omogenee nel rispetto delle normative tecniche di settore (anche, e soprattutto, per rifiuti e sostanze pericolosi), il rispetto delle norme su imballaggio ed etichettatura ed eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio contenute in normative di settore. Su queste premesse, i giudici richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale «*l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti*». Nel caso di specie, i giudici ravvisano sia l'insussistenza del presupposto fondamentale per la qualifica di deposito temporaneo (vale a dire il deposito nel luogo di produzione) sia quella degli ulteriori requisiti previsti per legge, evidenziando peraltro l'assenza di qualsivoglia deduzione sul rispetto di questi requisiti da parte del produttore, in capo al quale grava il relativo onere probatorio. Ne consegue, la conferma della condanna in capo al ricorrente.

IL RAPPORTO TRA RIEMPIIMENTO DI CAVA E DISCARICA

Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2017 (ud. 21 settembre 2017), n. 4690

Cava - Riempimento - Discarica - Rifiuti inerti - D.M. 5 febbraio 1998 - D.Lgs. n. 117/2008 - Recupero - Procedure semplificate

L'attività di riempimento di cava non è sottoposta alla normativa prevista per le discariche di rifiuti ove questa attività, sebbene svolta con rifiuti diversi da quelli di estrazione, sia preordinata al recupero ambientale e condotta secondo le condizioni e con l'utilizzo dei rifiuti inerti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, potendo in questo caso fruire del relativo regime autorizzativo semplificato.

NOTA La vicenda giudiziaria che ha portato all'emanazione della sentenza in commento è articolata ed è, peraltro, passata attraverso un pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia europea. I fatti hanno avuto luogo negli anni scorsi in Puglia, laddove il gestore di una cava - dopo un complesso procedimento autorizzativo - aveva visto archiviata la procedura in forma semplificata (artt. 214 e 216,

D.Lgs. n. 152/2006) per il recupero ambientale della cava mediante l'utilizzo di rifiuti inerti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998. Già in primo grado, la società aveva ottenuto un pronunciamento favorevole, nondimeno appellato dall'autorità resistente. In appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover primariamente sospendere il giudizio, con ordinanza del 17 marzo 2015, n. 1382, per formulare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, chiedendo in particolare se l'attività di riempimento di vuoti di cava - in caso di utilizzo di rifiuti diversi da quelli di estrazione - andasse ricondotta nell'alveo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (discarica), sebbene preordinata a recupero ambientale. Le conseguenze di questa interpretazione sarebbero state, infatti, di fondamentale rilevanza sia sul piano autorizzativo (la qualifica di discarica avrebbe escluso di fatto l'applicabilità della procedura semplificata) sia sul piano normativo (aprendo la strada all'applicazione della peculiare disciplina in materia di discariche). Nel